



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2013/0307(COD)

24.1.2014

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Relatore: Catherine Bearder

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, da lungo attesa, per un regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il regolamento intende istituire un quadro giuridico comprendente i principi della prevenzione, del rilevamento precoce, dell'eradicazione rapida, della gestione e del controllo a lungo termine. Tali principi assicureranno che l'inestimabile biodiversità dell'Europa sia gestita per anni e che l'Unione europea sia nelle condizioni migliori per coordinare gli interventi in tale ambito. Le 12 000 specie animali e vegetali stimate presenti nell'Unione europea che non si trovano in natura sono il risultato di azioni deliberate e accidentali.

Il relatore condivide il parere della Commissione secondo cui un approccio forte e coordinato alla gestione e al controllo delle specie esotiche invasive sia il modo migliore per assicurare la protezione della nostra preziosa biodiversità e per minimizzare i danni economici, ambientali ed ecologici potenzialmente devastanti che si possono verificare come conseguenza dell'introduzione intenzionale o accidentale di specie esotiche invasive, attualmente valutati in 12 miliardi di EUR l'anno in danni e perdite di produzione.

Egli accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento affronti non solo le conseguenze ambientali, ma anche il considerevole conseguente impatto socio-economico dell'introduzione di specie esotiche invasive nell'UE; ritiene tuttavia che limitare a solo cinquanta specie l'elenco di specie attivamente monitorate sia inutilmente restrittivo e in contrasto con il campo d'azione complessivo necessario per affrontare veramente la questione delle specie esotiche invasive. Tale limitazione non è coerente con la valutazione d'impatto fornita. Pertanto, estendendo il concetto di "specie" ai gruppi tassonomici si impedirà lo spostamento, negli scambi commerciali, da specie incluse nell'elenco dell'Unione a specie simili, non contenute nell'elenco ma appartenenti allo stesso gruppo tassonomico.

Nel 2010, nel solo Regno Unito, il commercio legale di animali domestici e alimenti a essi destinati valeva 5,9 miliardi di GBP. Tuttavia, non tutto il commercio è legale e il contrabbando e il traffico di animali minacciati di estinzione o esotici rappresentano un'alternativa redditizia alle vie legali e una minaccia considerevole alla flora e alla fauna naturali. Si stima che il commercio illegale di fauna selvatica valga 7,8-10 miliardi di USD a livello globale. Il regolamento affronta le potenziali conseguenze del commercio legale, ma considerando che il mercato nero del legname vale 7 miliardi di USD e quello del pesce tra 4,2 e 9,5 miliardi di USD, sono necessarie misure supplementari per assicurare che le autorità frontaliere siano competenti nell'assicurare un efficace controllo alle frontiere.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti¹⁴, il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹⁵ e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹⁶ contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la salute e l'economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

¹⁴GU L 168 del 28.6.2007, pag.1.

¹⁵GU L 167 del 27.6.2012, pag.1.

¹⁶GU L 309 del 24.11.2009, pag.1.

Emendamento

(9) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti¹⁴, il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹⁵ e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹⁶ contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la **sopravvivenza di specie endemiche, la salute umana e animale e** l'economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

¹⁴GU L 168 del 28.6.2007, pag.1.

¹⁵GU L 167 del 27.6.2012, pag.1.

¹⁶GU L 309 del 24.11.2009, pag.1.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco ***gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa***, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

Emendamento

(10) Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato ***e soddisfi l'obiettivo di privilegiare gli interventi preventivi, è essenziale che l'elenco sia costantemente rivisto e tenuto aggiornato. L'elenco dovrebbe essere aperto, dovrebbe includere le circa 1 500 specie esotiche invasive attualmente presenti nell'Unione e riconoscere la crescita del tasso di invasione; inoltre, dovrebbe comprendere tutti i gruppi tassonomici e i gruppi di specie aventi requisiti ecologici simili, per evitare la sostituzione di specie commercializzate nell'Unione con specie simili ma non iscritte nell'elenco. L'elenco dovrebbe essere stilato*** dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione ***si adopererà per presentare*** al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle ***pertinenti*** disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Emendamento

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione ***presenterà*** al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri ***si basino sulle più recenti prove scientifiche e*** includano una valutazione dei rischi in conformità delle disposizioni ***in vigore*** degli accordi ***pertinenti*** dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli

scambi di specie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro.

Emendamento

(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo **tempestivo e** coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell'Unione oppure nel territorio unionale. In tal caso gli Stati membri **devono** poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, precise misure di emergenza. Le misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, insediamento e diffusione

Emendamento

(18) Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell'Unione oppure nel territorio unionale **e che la loro introduzione nell'ambiente, accidentale o deliberata, possa comportare rischi**. In tal caso gli Stati membri **dovrebbero** poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili **e alle buone prassi**, precise misure di emergenza. Le misure di emergenza consentirebbero

possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le ***pertinenti*** disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza di livello unionale doterebbero inoltre l'Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell'imminenza dell'ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, insediamento e diffusione possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le disposizioni ***in vigore*** degli accordi ***pertinenti*** dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni degli accordi ***pertinenti*** dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza di livello unionale doterebbero inoltre l'Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell'imminenza dell'ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) È opportuno consentire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore norme nazionali più rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento per la gestione delle specie esotiche invasive.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gran parte delle specie esotiche

(20) Gran parte delle specie esotiche

invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. **Occorre prevedere** sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire **in modo più efficace** i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. **Dovrebbero essere previste** sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme nazionali più rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento per la gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e possono estendere le disposizioni riguardanti le specie esotiche invasive di rilevanza unionale alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

(g bis) alle specie utilizzate in impianti di acquacoltura chiusi a norma del regolamento (CE) n. 708/2007;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Emendamento

(1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché ***le specie domestiche inselvatichite***, gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro considera significativi gli effetti negativi (anche non interamente accertati) in caso di rilascio e diffusione sul proprio territorio;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta e aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti d'esecuzione in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli atti d'esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento

1. La Commissione adotta e aggiorna l'elenco delle specie ***o dei gruppi tassonomici di specie*** esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti d'esecuzione in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli atti d'esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le specie esotiche invasive sono ***incluse*** nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se ***rispondono*** a tutti i seguenti criteri:

Emendamento

2. Le specie ***o i gruppi tassonomici di specie*** esotiche invasive sono ***inclusi*** nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se ***ciascuno di essi risponde*** a tutti i seguenti criteri, ***tenendo conto delle norme internazionali pertinenti***:

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, ***estranee al territorio dell'Unione*** eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento

(a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, ***essere specie esotiche invasive in uno o più Stati membri***, eccetto le regioni ultraperiferiche ***dell'Unione***;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il nome della specie;

Emendamento

(a) il nome della specie ***o del gruppo tassonomico di specie***;

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) prove che la specie risponde ai criteri enumerati al paragrafo 2.

Emendamento

(c) prove che la specie ***o il gruppo tassonomico di specie*** risponde ai criteri enumerati al paragrafo 2.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le specie che figurano nell'elenco di cui

Emendamento

1. Le specie che figurano nell'elenco di cui

all'articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente:

all'articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente *o negligenemente*:

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

Emendamento

(d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile; *l'identificazione e la registrazione di tali animali consentirà la tracciabilità della proprietà e faciliterà i controlli;*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti nell'Unione onde prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. Entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali *e il monitoraggio* su animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, *parassiti e infezioni patogene* introdotti nell'Unione onde prevenire l'introduzione deliberata *o accidentale* nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

Emendamento

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana, **la salute e la sopravvivenza delle specie endemiche** e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana o sull'ambiente.

Emendamento

(c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana, **sulla salute di specie endemiche** o sull'ambiente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati

Emendamento

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana, **la salute delle specie endemiche** e l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o

dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

sofferenza evitabili.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) i dati relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, importate o in transito nell'Unione;

PROCEDURA

Titolo	Prevenzione e gestione dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive
Riferimenti	COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 24.10.2013
Relatore per parere Nomina	Catherine Bearder 27.11.2013
Approvazione	21.1.2014
Esito della votazione finale	+ : 27 - : 1 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiene, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neved'alová, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sophie Auconie, Franco Frigo